



COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Provincia di Vicenza

**Regolamento per la ripartizione
degli incentivi per funzioni tecniche
(art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti”)**

SOMMARIO

Art. 1. – Obiettivi e finalità.....	3
Art. 2. – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3. – Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche	4
Art. 4. – Fondo progetti di innovazione.....	4
Art. 5. – Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro.....	5
Art. 6. – Centrali di committenza.....	6
Art. 7. – Ripartizione del Fondo di incentivazione	6
Art. 8. – Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi.....	7
Art. 9. – Eventuale riduzione dei compensi.....	8
Art. 10. – Applicazione del regolamento	9

Art. 1. – Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità di accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “Incentivi alle funzioni tecniche”, previsto dall’art. 45 (Incentivi alle funzioni tecniche) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (di seguito denominato “Codice dei contratti” o “Codice”).
2. Il Regolamento si applica al personale dipendente dell’Ente Comune di Grumolo delle Abbadesse e di quello indicato al successivo art. 2, comma 4, per lo svolgimento delle diverse funzioni tecniche relative ai contratti di appalto (lavori, servizi e forniture) e/o di concessioni, considerando la definizione di cui all’art. 13, commi 1 e 6 e dell’Allegato I.1 (definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) art. 2, lett. b) e c) del Codice.

Art. 2. – Ambito di applicazione

1. Le somme di cui all’articolo 45 del Codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto a base delle procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture o delle concessioni, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Ai sensi dell’art. 45 e tenuto conto dell’allegato I.10 (Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure) del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i soggetti incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - a). responsabile unico di progetto – RUP;
 - b). soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c). collaborazione all’attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell’intervento);
 - d). redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - e). redazione del progetto esecutivo;
 - f). coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - g). verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - h). predisposizione dei documenti di gara;
 - i). direzione dei lavori;
 - j). ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - k). coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - l). direzione dell’esecuzione;
 - m). collaboratori del direttore dell’esecuzione;
 - n). verifica di conformità.
3. Nel caso in cui l’allegato I.10 venga abrogato e sostituito ai sensi dall’art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato – o altro atto normativo – che lo sostituisce.
4. Sono ricompresi tra i soggetti cui ripartire gli incentivi in argomento anche i dipendenti di altri enti comandati presso il comune o dal comune utilizzati ai sensi dell’art. 23 del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Funzioni locali del 16-11-2022 o dell’art. 1, c.124, della legge n. 145/2018.
5. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia, restano sempre esclusi dall’incentivo:
 - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e/o non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dell’art. 45 del Codice e relativi allegati, nel rispetto dei

presupposti ivi previsti per l'individuazione del direttore dell'esecuzione contrattuale;

- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - i lavori in amministrazione diretta;
 - gli interventi di somma urgenza ai sensi del Codice dei contratti;
 - le concessioni di importo inferiore ad euro 40.000,00;
 - le attività connesse a lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 06-06-2001, n. 380 e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17-8-1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione (art. 13, comma 7, d.lgs. 36/2023).
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori nel caso in cui l'importo relativo a quest'ultimi sia pari o superiore al 50% dell'importo totale dell'intervento.
7. Gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del Codice sono riconosciuti – nei limiti e nei termini previsti dalla norma e dal presente Regolamento – anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità. Si definiscono *"appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità"* quelli relativi a lavori per i quali vi sia l'approvazione di un progetto esecutivo, da porre a base di gara, con la relativa validazione, ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti.

Art. 3. – Quantificazione del Fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2 per cento – al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di un lavoro, opera, fornitura o servizio o di una concessione. Gli importi degli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali di qualsiasi natura e delle imposte a carico dell'Amministrazione.
2. L'ammontare del fondo di cui al comma 1 è determinato in base alle percentuali di seguito indicate sull'importo a base delle procedure di affidamento:

Importo a base delle procedure di affidamento	Quote incrementali da destinare al fondo
Da euro 40.000,00 ad euro 400.000,00	2 %
Da euro 400.001,00 ad euro 3.000.000,00	1,8% sulla parte eccedente euro 400.000,00
Oltre euro 3.000.000,00	1,6% sulla parte eccedente euro 3.000.000,00

3. Il fondo viene costituito mediante la previsione di apposite risorse all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio o della concessione. L'impegno di spesa viene effettuato con determinazione del Responsabile di area/unità organizzativa competente ad adottare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 18-08-2000 n. 267 (Testo Unico degli enti locali, T.U.E.L.).
4. Nel caso di modifiche dei contratti di appalto in corso di validità o in caso di varianti in corso d'opera in aumento, secondo le fattispecie previste dall'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023, l'importo del fondo riferito alla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Art. 4. – Fondo progetti di innovazione.

1. Il fondo di cui all'art. 45, comma 5, del Codice, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base a base delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, dei servizi e forniture e delle concessioni.

2. Il Fondo progetti di innovazione di cui al comma precedente è destinato agli scopi, alle attività ed agli obiettivi meglio indicati ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
3. Le somme che fanno parte del Fondo progetti di innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento dell'opera o al termine della procedura di appalto. La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata dalla Giunta, anche in sede di rendiconto.

Art. 5. – Soggetti coinvolti e gruppo di lavoro

1. Partecipa alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 3 il personale individuato ai sensi dei precedenti artt. 1 e 2 che provvede o collabora alla esecuzione delle opere o lavori pubblici, forniture e servizi o alle concessioni, di seguito elencati, a titolo esemplificativo:
 - a). Responsabile d'area/unità organizzativa, incaricato di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 16 del CCNL del comparto delle Funzioni locali stipulato in data 16-11-2022;
 - b). Responsabile unico del progetto (R.u.p.) nominato tra dipendenti che possiedano il necessario inquadramento e adeguate competenze professionali in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve possedere un profilo professionale tecnico;
 - c). Personale tecnico incaricato della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico-amministrativo, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità
 - d). Personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla predisposizione e al controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, e in generale, agli adempimenti inerenti alla procedura di affidamento dell'appalto;
 - e). I collaboratori, tecnici o amministrativi, del responsabile d'area/unità organizzativa (incaricato di elevata qualificazione) o del responsabile unico del progetto, che svolgono compiti di supporto dell'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici). L'attività dei collaboratori deve porsi in stretta correlazione funzionale con le attività incentivabili ex art.45, comma 1 e Allegato I.10, del Codice.
2. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo all'interno del gruppo di lavoro di cui al presente articolo, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.
3. Il responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre individua fra i dipendenti dell'Ente in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura o concessione inseriti nei programmi dell'amministrazione, un gruppo di lavoro a cui affidare le funzioni tecniche.
4. La composizione del gruppo di lavoro è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del responsabile d'area/unità organizzativa competente a eseguire l'intervento/servizio/fornitura/concessione, con il quale può essere altresì individuato l'importo complessivamente spettante e (eventualmente) viene disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Nel caso in cui non sia stato individuato il gruppo di lavoro, in fase di liquidazione, sarà cura del Responsabile di Area riportare per inciso, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, l'attestazione e accertamento, sentito il RUP e acquisito il prospetto di riparto, delle specifiche funzioni svolte dal dipendente;
5. Nell'individuazione del personale interessato il responsabile attua ove possibile, un'adeguata rotazione del personale e il tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di procedura.
6. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro indica:
 - a). l'opera o il lavoro, il servizio, la fornitura o la concessione e il relativo programma di finanziamento;
 - b). l'importo presunto posto a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio, fornitura o concessione e l'importo del fondo, non superiore al 2 per cento del predetto importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
 - c). il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;

- d). il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con indicazione del profilo professionale e dell'area contrattuale, ai sensi dell'art. 12 del CCNL del 16-11-2022
 - e). le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro; in ogni caso, tale individuazione deve essere effettuata in tempo utile.
7. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal responsabile di area/unità organizzativa. In caso di modifica o revoca dell'incarico assegnato, il responsabile di area/u.o. accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato. Gli incentivi saranno ripartiti proporzionalmente tra gli interessati, in base alle attività dagli stessi effettivamente espletate.

Art. 6. – Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza/stazione unica appaltante (SUA) ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto nella convezione (o accordo o altro atto comunque denominato) ed a quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento e – comunque – entro il limite di cui all'art. 45 comma 8, del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui al precedente art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Nel caso in cui l'accordo/convenzione per la centrale/SUA preveda percentuali che determinino importi maggiori (rispetto a quelli derivanti dall'applicazione delle percentuali previste nel presente atto) che eccedano le quote spettanti al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla centrale/SUA stessa, le percentuali previste nel presente atto vengono tutte ridotte proporzionalmente, fino al raggiungimento della quota da versare o riconoscere alla centrale/SUA.

Art. 7. – Ripartizione del Fondo di incentivazione

1. Il Responsabile competente ad adottare la determinazione a contrarre opera la ripartizione dell'incentivo per ciascun contratto di appalto (lavoro, servizio, fornitura) o di concessione, nelle percentuali di seguito riportate (rapportate alla quota dell'80% del fondo spettante ai dipendenti):

LAVORI

Attività tecnica	Percentuale
a) Responsabile unico di progetto (Rup)	47 %
b) Programmazione della spesa per investimenti	3 %
c) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
d) Redazione del progetto esecutivo	5 %
e) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	2 %
f) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
g) Predisposizione dei documenti di gara	2 %
h) Direzione dei lavori	6 %
i) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	2 %
j) Collaboratori del Rup (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa intervento)	18 %

SERVIZI E FORNITURE

<i>Attività tecnica</i>	<i>Percentuale</i>
a) Programmazione spesa investimenti.	5 %
b) Predisposizione documenti di gara	5 %
c) Responsabile unico di progetto (Rup)	60 %
d) Direzione dell'esecuzione del contratto	20 %
e) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	10 %

CONCESSIONI

<i>Attività tecnica</i>	<i>Percentuale</i>
a) Responsabile unico di progetto (Rup)	25 %
b) Programmazione spesa investimenti.	5 %
c) Predisposizione documenti di gara	10 %
d) Direzione dell'esecuzione del contratto	20 %
e) Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
f) Verifica di conformità	10 %
g) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	10 %
h) Collaboratori del Rup (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)	10 %

Art. 8. – Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

1. La liquidazione dell'incentivo ai dipendenti incaricati per ciascun lavoro o opera, servizio o fornitura o concessione è disposta con atto del Responsabile del Servizio Finanziario-Personale, a seguito di specifica relazione, predisposta dal Responsabile del progetto competente per i lavori o opere o concessioni, o dal Direttore dell'esecuzione, per i servizi o le forniture (o, in assenza del r.u.p., predisposta dal Responsabile di area/unità organizzativa competente) che:
 - accerta che le attività e gli affidamenti rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - accerta, positivamente, le specifiche attività svolte dai dipendenti e del rispetto dei tempi e dei costi previsti;
 - indica i dipendenti beneficiari dell'incentivo e la quota a ciascuno di essi spettante;
 - indica e precisa l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui al successivo comma 7, in tema di rendicontazione di spese a seguito (o per l'ottenimento) di contributi o finanziamenti da parte di soggetti terzi.
2. L'accertamento è da ritenere positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, come specificato nel successivo articolo 9.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza – anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni – non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. A tal proposito, ciascun dipendente interessato rilascia al Responsabile del Servizio Finanziario–Personale apposita dichiarazione con la quale indica gli incentivi complessivamente già percepiti, anche da altre amministrazioni, nel corso dell'anno di riferimento; detta dichiarazione deve essere rilasciata prima dell'adozione dell'atto di liquidazione. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia. Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile.
5. Salvo che la legge o altra disposizione regolamentare non disponga diversamente per tipologia di lavoro o fornitura o servizio, per i contratti di appalto le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, all'approvazione del piano triennale;
 - b) per la progettazione, all'approvazione del progetto da cui derivi l'impegno di spesa e, per la verifica dei progetti, al verificarsi della condizione;
 - c) per la predisposizione atti e altre attività necessarie per la procedura di affidamento dell'appalto (ad esempio: bandi, capitolati, lettere d'invito, contratti, ecc.) ad avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
 - d) per le attività di responsabile unico di progetto e di direzione dell'esecuzione (e relativi collaboratori o addetti):
 - l'avvenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione determina la maturazione, in capo agli aventi diritto, del 60% dell'incentivo;
 - la conclusione dei lavori o la completa esecuzione della fornitura o del servizio, definite ai sensi della successiva lett. f) determina la maturazione, in capo agli aventi diritto, del rimanente 40% dell'incentivo;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o – in presenza dei presupposti – del certificato di regolare esecuzione.
- 6) In presenza dei presupposti di legge e regolamentari, la liquidazione dell'incentivo avviene normalmente entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento (vale a dire l'anno nel quale è stata resa la prestazione oggetto dell'incentivo).
- 7) Si deroga alla disposizione di cui al precedente comma 6 solamente nel caso in cui, a seguito dell'ottenimento di contributi o finanziamenti da parte di soggetti terzi, privati o pubblici, sia necessario procedere in tempi diversi, per consentire la rendicontazione delle spese effettuate ai fini dell'ottenimento del contributo o del finanziamento, ferma restando la necessità dell'esistenza dei presupposti di legge e regolamentari.
- 8) Salvo che la legge o altra disposizione regolamentare non disponga diversamente, per i contratti di concessione le prestazioni sono da considerarsi rese e si può procedere alla liquidazione dell'incentivo:
 - ai soggetti coinvolti nelle attività indicate nel precedente art. 5 – ad esclusione del RUP e del Direttore dell'esecuzione – nella misura del 100% dell'incentivo spettante, dopo la stipulazione del contratto di concessione;
 - Al RUP e al Direttore dell'esecuzione, nella misura del 60% dell'incentivo spettante dopo la stipulazione del contratto di concessione e, per il restante 40%, in quote annuali di pari importo per tutta la durata della concessione;

Art. 9. – Eventuale riduzione dei compensi.

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le

quali sono previsti gli incentivi, il responsabile di area/u.o. competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo i seguenti criteri:

- a) nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi;
 - b) nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 120, comma 1, del Codice dei contratti
2. Le decurtazioni di cui al presente articolo non sono comunque applicabili qualora le cause dell'incremento dei tempi o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui al precedente art.5.
 3. In ogni caso previsto al comma 1, le somme che residuano costituiscono economie.

Art. 10. – Applicazione del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 226 e 229 del Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. Tutti i rinvii legislativi e normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile. Pertanto, la modifica di disposizioni normative e legislative vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale – o (comunque) l'emanazione di nuove disposizioni o norme di legge, in sostituzione di quelle richiamate – implica la loro applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni, fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare del comune.
3. Fermo restando quanto previsto e disciplinato dall'art. 226, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche approvato ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cessa di produrre effetti a far data dal 30 giugno 2023 e – pertanto – è disapplicato dal 01 luglio 2023 (compreso).